

Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600

Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana 16 ottobre 1973, n. 268

Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi. [T.U. Accertamento]

TITOLO V Sanzioni

Articolo 57

Sanzioni accessorie

[La condanna alla reclusione importa, per un periodo di tre anni, le interdizioni previste dagli articoli 28 e 30 del codice penale e l'incapacità prevista dall' art. 2641 del codice civile nonché la cancellazione, per lo stesso periodo, dall'albo nazionale dei costruttori e dagli albi o elenchi dei fornitori delle pubbliche amministrazioni. Le stesse pene accessorie possono essere applicate provvisoriamente durante l'istruzione o il giudizio a norma dell'art. 140 del codice penale]. (1)

[La condanna all'arresto o al pagamento di una multa per somma superiore a un milione di lire importa:

- 1) la cancellazione dall'albo nazionale dei costruttori e dagli albi o elenchi dei fornitori delle pubbliche amministrazioni per un periodo di due anni;
- 2) la sospensione dall'esercizio della professione per un periodo non inferiore ad un mese e non superiore a un anno;
- 3) la decadenza da incarichi conferiti dall'autorità giudiziaria e da uffici onorari e l'esclusione fino a cinque anni da tali incarichi o uffici;
- 4) l'incompatibilità con l'ufficio di componente delle commissioni tributarie;
- 5) la decadenza dall'agevolazione di non prestare cauzione;
- 6) la decadenza da agevolazioni concesse dall'amministrazione in relazione alla tenuta della contabilità e ad altri obblighi formali;
- 7) la decadenza dagli uffici di componente di organi di amministrazione e di controllo delle persone giuridiche e l'esclusione fino a cinque anni dagli uffici stessi;
- 8) l'esclusione dalla borsa, per un periodo non inferiore a sei mesi e non superiore a due anni, degli agenti di cambio e dei commissionari di borsa]. (1)

[L'applicazione della sola pena pecuniaria per ammontare superiore lire dieci milioni importa:

- 1) la sospensione dall'albo nazionale dei costruttori e dagli albi o elenchi dei fornitori delle pubbliche amministrazioni per un anno;
- 2) l'incompatibilità con l'ufficio di componente delle commissioni tributarie;
- 3) la decadenza dall'ufficio di componente di organi di amministrazione e di controllo delle persone giuridiche e l'esclusione per un anno dall'ufficio stesso]. (1)

[L'applicazione della pena pecuniaria stabilita nell' art. 50 importa la decadenza dal diritto di fruire di contributi o altre provvidenze dello Stato e di altri enti pubblici previsti a titolo di incentivazione per l'esecuzione delle opere che hanno determinato le variazioni in aumento non denunciate].

(2) (3)

(1) Il presente comma è stato abrogato dall' art. 13, D.L. 10.07.1982, n. 429. Successivamente il citato articolo 13, a sua volta, è stato abrogato dall' art. 25 Dlgs. 10.03.2000 n. 74 (GU 31.03.2000 n. 76).

(2) Il presente comma è stato abrogato dall' art. 16, D.Lgs. 18.12.1997, n. 471.

(3) Sono costituzionalmente illegittimi gli artt. 2, n. 3, della L. 9.10.1971, n. 825 2, comma primo, e 4, lettera a), del D.P.R. 29.09.1973, n. 597 1, comma terzo, 46, 56, e 57 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 e 15, 16, 17, 19, 20 e 30 del D.P.R. 26.10.1972, n. 636 nelle parti in cui le relative norme dispongono: a) che per la determinazione del reddito complessivo sono imputati al marito, quale soggetto passivo dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, oltre ai redditi propri, i redditi della moglie (eccettuati quelli che sono nella libera disponibilità della moglie legalmente ed effettivamente separata), e che i redditi di coniugi sono cumulati al fine dell'applicazione dell'imposta; b) che non è soggetto passivo dell'imposta la moglie, i cui redditi siano imputati al marito ai sensi dell' art. 4, lettera a), del D.P.R. n. 597 del 1973; c) che la dichiarazione delle persone fisiche è unica, oltretutto per i redditi propri del soggetto passivo, per quelli della moglie a lui imputabili a norma dell' art. 4 del D.P.R. n. 597 del 1973; d) che la moglie, la quale non sia legalmente ed effettivamente separata, è tenuta ad indicare al marito, quale soggetto passivo dell'imposta, gli elementi, i dati e le notizie a questo occorrenti perché possa adempiere l'obbligo della dichiarazione dei redditi come sopra a lui imputati (C.cost. 14-15.07.1976, n. 179, Gazz. Uff. 21.07.1976, n. 91).